SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1492)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, MANCINO, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA, VERNASCHI, DELLA PORTA, GIUST, PALA, ROSI, SANTI, SENESE Antonino, BOGGIO, GIACOMETTI, GRAZIOLI e DEL PONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1978

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 19 (ultima parte del primo comma) della legge 30 aprile 1969, n. 153, dispone che sono escluse dall'aumento le pensioni INPS aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento stesso; sicchè, un pensionato INPS deve aspettare non meno di un anno per poter godere della perequazione automatica (ad esempio, una pensione INPS con decorrenza 1° luglio 1977 sarà aumentata soltanto nel 1979). La perequazione automatica scatta dunque all'inizio del secondo anno successivo a quello del collocamento a riposo.

Tali norme valgono per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pensioni varie e pensioni assistenziali.

Per il settore pubblico esiste una disciplina autonoma (articoli 1-4 della legge 29 aprile 1976, n. 177), che non richiama alcuna disposizione della citata legge n. 153 del 1969. È stabilita soltanto, per il periodo massimo di tre anni (1976-78), l'applicazione del medesimo indice del settore privato, e ciò in attesa che si possa cominciare a determinare l'apposito indice per il settore pubblico previsto dall'articolo 2 della legge n. 177 del 1976. L'applicazione del tutto temporanea dell'indice del settore privato non può evidentemente comportare l'applicazione di altre discipline (limitative), come quella di cui alla legge n. 153 del 1969, che attengono non alla misura della percentuale di aumento, ma alle modalità di applicazione (in via permanente) della perequazione automatica propria delle pensioni del settore privato.

Se il legislatore avesse voluto estendere alle pensioni dello Stato e degli altri enti pubblici la limitazione di cui trattasi, l'avrebbe detto chiaramente nell'articolo 2 o nell'articolo 3 della legge n. 177 del 1976, ove

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ha invece precisato che gli aumenti per gli anni 1976 e 1977 non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975. Ed è proprio tale precisazione che conduce a quella che sembra l'interpretazione più logica, oltre che letterale.

Infatti, se il legislatore avesse ritenuto tacitamente applicabile al settore pubblico il particolare congegno vigente per le pensioni INPS, non avrebbe avuto alcuna necessità di escludere espressamente dagli aumenti 1976 e 1977 le pensioni con effetto posteriore al 31 dicembre 1975 (liquidate dunque nel 1976 e 1977), in quanto tali pensioni, in base al sistema INPS, non avrebbero comunque goduto di alcun aumento per gli anni 1976 e 1977: i pensionati del 1976 avrebbero cominciato ad avere gli aumenti dal 1° gennaio 1978 e quelli del 1977 dal 1° gennaio 1979! Ha, invece, fatto tale precisazione, e l'ha fatta di proposito, per togliere qualcosa che sarebbe viceversa spettata ai pensionati 1976 e 1977, per non privilegiarli troppo rispetto ai pensionati degli anni precedenti che sono andati via con un massimo pensionabile dell'80 per cento. Ciò risulta chiaramente dalla relazione al disegno di legge e dalla prima circolare emanata in proposito dal Ministero del tesoro.

Si legge nella prima che: « Tale previsione riveste particolare importanza in quanto consente nella sostanza di annullare pressochè del tutto gli effetti sperequativi che le disposizioni sulla nuova base pensionabile avrebbero provocato fra vecchi e nuovi pensionati ».

Si legge nella seconda che: « Tale soluzione ha lo scopo di attenuare le differenziazioni di trattamento che altrimenti si sarebbero verificate tra le pensioni liquidate o da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1976 e quelle con decorrenza anteriore per effetto delle disposizioni sulla nuova base pensionabile contenute nella legge in esame ».

E, in effetti, i vecchi pensionati, con l'aumento del 6,9 per cento per il 1976 e del 5,1 per il 1977 si sono avvicinati al nuovo massimo pensionabile. Per i nuovi pensionati vi è stato dunque un blocco della perequazione automatica, blocco espressamente voluto dal legislatore per le suddette ragioni e che non può avere effetto se non per il periodo tassativamente indicato (1976-1977).

Pertanto, in base alla esplicita dizione della legge n. 177 del 1976, è evidente che:

1) i dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza secondo le esclusive norme dettate dal testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e della legge 29 aprile 1976, n. 177; perciò il richiamo con circolare telegrafica n. 155672 del Ministero del tesoro al quinto comma della legge n. 160 del 1975 è da considerarsi errato ed arbitrario;

2) sul piano generale sistematico vige il principio della sfasatura annuale o dell'anno di attesa, che se ha una sua ragion d'essere nel settore privato, non può avere base logica per il settore pubblico per i seguenti motivi:

a) nei settori privati soggetti a contribuzione INPS, gli aumenti derivanti da rinnovi contrattuali formano immediatamente oggetto della base pensionabile; è stato quindi necessario istituire l'anno di « parcheggio », per evitare che gli aumenti contrattuali incidessero per lo stesso anno (il primo di pensionamento) sia sulla retribuzione pensionabile che sulla pensione stessa;

b) viceversa non avviene questo nel settore pubblico, dove si erogano acconti non pensionabili, anzichè aumenti di stipendio; per cui, finchè non spariscono gli acconti non pensionabili, sarà necessario usare criteri diversi, ed è proprio ciò che dispone la legge n. 177 del 1976;

3) pur se la legge n. 177 del 1976, per la chiarezza letterale e per la sua *ratio*, non sembrerebbe bisognevole d'interpretazioni autentiche od analogiche, tuttavia la circolare telegrafica n. 155672 del 30 novembre 1977 del Ministro del tesoro ha prodotto infondati equivoci ed errate applicazioni della legge che abbisognano, per essere corretti, di una conferma del Parlamento attraverso una interpretazione autentica, peraltro di palese evidenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il personale del settore del pubblico impiego, cessato dal servizio nel 1977, le disposizioni sulla perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, devono intendersi nel senso che esse, in tutti i casi, hanno effetto dal 1° gennaio 1978.